

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO AL SIG. A [REDACTED] A [REDACTED]
DELL'EX RICOVERO MILITARE ("STOL") N. 7 SITUATO SULLA P.F. 2033/2
IN LOCALITA' CHEGUL - SPIAZ GRANT NEL C.C. DI POVO.

In esecuzione della deliberazione della Commissione Amministratrice
dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte n. XX del giorno XX/XX/2025, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche
Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA
00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.

Maurizio Fraizingher, nato a [REDACTED], domiciliato per
la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il
patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di
Sopramonte, e

- il Signor A [REDACTED] A [REDACTED] C.F. [REDACTED]
[REDACTED],

si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Azienda forestale Trento-Sopramonte, come sopra rappresentata, concede
in uso al Sig. A [REDACTED] A [REDACTED], che accetta, l'ex ricovero militare ("stol"),
identificato con il numero 7, situato sulla p.f. 2033/2 in località Chegul-Spiaz
grant del C.C. di Povo (TN) della superficie di 20 metri quadrati, appartenente
all'uso civico di Povo, come risultante dall'estratto mappa catastale (Allegato
n. 1) che forma parte integrante ed essenziale del presente atto.

Lo stol viene consegnato al concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto

e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti, come sottoscritto nel “verbale di consegna”.
L'Azienda forestale non è tenuta ad alcun risarcimento qualora la baita presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando quindi esonerata, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile.

Art. 2

Lo stol oggetto del presente contratto è destinato esclusivamente a deposito e quale punto di appoggio per attività ricreative e del tempo libero che risultino compatibili con lo stato dell'immobile e la destinazione silvo-pastorale dell'ambiente che circonda il manufatto.

Il concessionario si obbliga, dietro semplice richiesta dell'Azienda forestale, a consentire l'utilizzo dello stol di cui all'articolo 1 come punto d'appoggio per le squadre di intervento e di manutenzione ambientale/forestale sulla base del programma dei lavori aziendali o in tutti i casi si renda necessaria la presenza di squadre di lavoratori in loco. L'utilizzo in tale caso si intende gratuito e non comporta riduzioni del canone annuo di concessione.

Il concessionario presta inoltre la disponibilità ad effettuare la visita guidata dell'ex ricovero militare a gruppi od associazioni.

Art. 3

La presente concessione ha la durata di anni sei, con decorrenza **dalla data di sottoscrizione di questo atto e fino al 30/06/2031.**

È esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

È fatta salva la possibilità di disdetta da l'una o dall'altra parte, con lettera

raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi.

È escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili in gestione all'Azienda forestale.

Art. 4

Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 3 è convenuto in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), che la parte affittuaria si impegna a versare con le seguenti modalità:

- Euro 200,00 alla firma del presente atto per l'annualità 2025 (a valere fino al 31 maggio 2026);
- Euro 200,00 entro il 30 giugno del 2026, a valere fino al 31 maggio 2027;
- Euro 200,00 entro il 30 giugno del 2027, a valere fino al 31 maggio 2028;
- Euro 200,00 entro il 30 giugno del 2028, a valere fino al 31 maggio 2029;
- Euro 200,00 entro il 30 giugno del 2029, a valere fino al 31 maggio 2030;
- Euro 200,00 entro il 30 giugno del 2030, a valere fino al 31 maggio 2031.

Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di

tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di marzo di ciascuna annata contrattuale.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite pagamento di bollettino PagoPA che verrà trasmesso a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda forestale entro il termine previsto per il pagamento annuale.

Il mancato pagamento del canone entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

In caso di recesso anticipato del concessionario, il canone è dovuto per l'intera annualità contrattuale.

Art. 5

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario, gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Azienda forestale. Gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa sono a carico del concessionario, previa autorizzazione scritta dell'Azienda forestale e supervisione dell'ufficio tecnico competente e dei funzionari della Soprintendenza della Provincia.

Il mantenimento della pulizia e del decoro dell'immobile oggetto del presente contratto, comprese eventuali pertinenze, sono a carico del concessionario.

Il concessionario si obbliga inoltre alla pulizia delle canalette della strada forestale "Castelet-Chegul" in accordo con gli altri concessionari.

L'Azienda forestale potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo dell'immobile, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria qualora il concessionario non abbia avvisato l'Azienda forestale di imperfezioni, rotture o qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda forestale la necessità di effettuare interventi di natura straordinaria sul manufatto qualora ciò possa pregiudicare la sicurezza dei concessionari.

Art. 6

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica allo stol oggetto della presente concessione ove manchi il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale. All'Azienda forestale è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dello stesso, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile.

Art. 7

Il concessionario assume la custodia dello stol oggetto del presente atto ed esonera l'Azienda forestale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività ivi svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, anche per fatto di propri preposti ex articolo 2049 del codice civile, restandone inoltre

responsabile ai sensi dell'articolo 2051 e liberando conseguentemente l'Azienda forestale.

Art. 8

Il concessionario dovrà usare gli spazi oggetto della presente concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del Codice Civile.

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad evitare ogni pericolo o rischio per la sicurezza.

È espressamente vietato depositare sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica.

Per emergenze antincendio il concessionario si impegna a dotare la struttura di n. 1 estintore, la cui carica dovrà essere regolarmente controllata.

Il concessionario è tenuto, su semplice richiesta, a consentire l'accesso agli spazi, a incaricati dell'Azienda forestale e per accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini e i controlli ritenuti necessari secondo competenza.

Il mancato tempestivo e puntuale adempimento da parte del concessionario alle disposizioni previste dal presente atto comporterà la revoca della presente concessione con l'obbligo da parte del concessionario di immediata consegna del manufatto all'Azienda forestale, oltre al risarcimento del danno.

E' preventivamente esclusa l'applicabilità del diritto di prelazione esercitabile dal Concessionario nell'eventuale procedura di aggiudicazione che attiverà l'Azienda forestale successivamente alla scadenza del presente atto.

Art. 9

È fatto divieto al concessionario di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i beni concessi in uso, salvo quanto preventivamente

autorizzato dall'Azienda forestale in via occasionale.

Art. 10

L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al risarcimento del danno e, in casi di particolare gravità, la sospensione o l'esclusione da future assegnazioni di spazi o strutture in gestione all'Azienda forestale.

La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- inutilizzo degli spazi oggetto della presente concessione;
- diversa destinazione degli spazi assegnati rispetto a quanto convenuto nel presente contratto;
- violazione del divieto di subconcessione;
- reiterati comportamenti comunque considerati dall'Azienda forestale gravemente incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi generali o diffusi della comunità.

In ogni caso, la decadenza della concessione viene dichiarata dall'Azienda forestale mediante apposito provvedimento notificato dal concessionario.

Art. 11

Alla scadenza, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso di revoca, decadenza o al momento dell'esecutività del recesso, il concessionario ha l'obbligo di restituzione nel termine di tre mesi.

Lo stol dovrà essere restituito all'Azienda forestale nelle medesime condizioni

	nelle quali è stata consegnato, salvo normale deperimento d'uso e salvo che	
	l'Azienda forestale intenda ritenerlo così come adattato a seguito	
	dell'esecuzione dei lavori eventualmente autorizzati, libero e sgombero da	
	beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti o posseduti, previa sottoscrizione	
	di verbale di riconsegna.	
	In caso di inadempimento da parte del concessionario, l'Azienda forestale	
	provvederà allo sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese	
	sostenute.	
	Resta comunque a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi	
	danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione senza titolo.	
	Art. 12	
	Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si	
	intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.	
	Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione,	
	l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà	
	competente il Foro di Trento.	
	Art. 13	
	Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano	
	reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e	
	14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con	
	opportuna informativa.	
	Art. 14	
	Le spese relative al presente atto sono a carico del concessionario.	
	Art. 15	
	Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 –	
	8	

Parte 1^ - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Sig. A [REDACTED] A [REDACTED]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Sig. A [REDACTED] A [REDACTED]

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 23/05/2025 05:59:52

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834